



**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ STUDENTI
PER TIROCINIO (SMP) VERSO PAESI ADERENTI AL PROGRAMMA
(PROGRAMME COUNTRIES) E VERSO PAESI TERZI (PARTNER
COUNTRIES) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS + CALL
2023 - AZIONE CHIAVE 1 - MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI
DELL'APPRENDIMENTO**

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Chiusura candidature on-line: 12/02/2024 ore 14:00

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito all'adozione di ulteriori disposizioni da parte delle Autorità europee e nazionali competenti. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate sul sito <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione "Bandi"

DISCLAIMER: QUESTA UNIVERSITÀ HA AVVIATO UN IMPORTANTE LAVORO DI SENSIBILIZZAZIONE AI FINI DEL CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE. IN QUEST'OTTICA SI È DECISO DI DARE MAGGIORE VISIBILITÀ LINGUISTICA ALLE DIFFERENZE. IN QUESTO DOCUMENTO, UNICAMENTE A SCOPO DI SEMPLIFICAZIONE, È USATO IL MASCHILE, LA FORMA È DA INTENDERSI RIFERITA IN MANIERA INCLUSIVA A TUTTE LE PERSONE CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA.



SOMMARIO

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP	3
1.2 ERASMUS FOR TRAINEESHIP – ATTIVITÀ AMMISSIBILI	3
1.3 TIROCINI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	3
1.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ	4
1.5 DURATA DEL TIROCINIO	4
1.6 SEDE OSPITANTE	5
1.7 MOBILITÀ VERSO IL PAESE DI APPARTENENZA	6
1.8 PROGETTO FORMATIVO-LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP (LAT)	6
1.9 RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA	7
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO	7
2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	8
2.2 REQUISITI LINGUISTICI	9
2.2.1 <i>Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online</i>	9
2.2.2 <i>Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere</i>	9
2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE	11
2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE	11
2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI	13
2.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA	14
2.8 RIAPERTURA BANDO	14
2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS – OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)	14
ART. 3 - FINANZIAMENTI	14
3.1 CONTRIBUTI CON FONDI EUROPEI	15
3.2 CONTRIBUTI PER LE MINORI OPPORTUNITÀ	18
3.2.1 <i>Top-up studenti con minori opportunità</i>	18
3.2 CONTRIBUTI INTEGRATIVI (ATENEIO/MUR)	19
3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI	21
3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA	21
3.5 INCOMPATIBILITÀ	23
ART. 4– INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA	23
ART. 5 – ADEMPIMENTI VINCITORI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE (PRIMA/DURANTE/DOPO)	25
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ART. 8 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI	26
ART. 9 - ALLEGATI	27



ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP

L'Azione chiave 1 del Programma comunitario ERASMUS+ per il periodo 2021-2027 sostiene, tra le altre attività, la **mobilità internazionale ai fini di tirocinio (*Student Mobility for traineeship*) degli studenti iscritti a corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo¹ e di coloro che sono in procinto di conseguire il titolo accademico** verso:

- a. **Gruppo Programme Countries: Stati membri dell'Unione Europea e Paesi terzi associati al Programma** che includono gli Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all'adesione all'UE (Repubblica di Turchia, Repubblica di Serbia e Repubblica del Nord Macedonia)²;
- b. **Gruppo Partner Countries: Paesi terzi non associati al Programma** che includono tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries. **N.B. Regno Unito e la Svizzera rientrano in questo gruppo³,**

promuovendo le possibilità di impiego, l'inclusione sociale, l'impegno civico, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, offrendo a tutti gli studenti la possibilità di sviluppare competenze trasversali⁴ e digitali⁵, nonché di ampliare le proprie conoscenze e contribuire al proprio sviluppo personale.

1.2 ERASMUS FOR TRAINEESHIP – ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Nell'ambito del Programma Erasmus+ ai fini di tirocinio (collocamento al lavoro) sono ammissibili le seguenti attività da svolgere all'estero presso un'impresa, un istituto di ricerca, un laboratorio, un'organizzazione o un altro posto di lavoro pertinente (v. punti 1.6 e 1.7):

- a) tirocini formativi e di orientamento professionale;
- b) tirocini curriculari;
- c) tesi professionalizzanti;
- d) attività di ricerca, di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali (*soft skill*) ed esperienze lavorative/non accademiche, di ricerca tesi (specifica per coloro che risultano iscritti a corsi di dottorato);

L'eventuale attività di ricerca e la mobilità per tesi sono ammissibili nella misura in cui costituiscano **formazione professionale**, a tale scopo il Learning Agreement dovrà essere compilato in modo che si evinca tale tipo di formazione.

Al fine di consentire lo svolgimento delle suddette attività, il programma prevede l'erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute all'estero durante il periodo di tirocinio. Tale contributo è assegnato esclusivamente per attività di formazione (Traineeship) a tempo pieno, riconosciuta, per quanto possibile, come parte integrante del programma di studio dello studente.

1.3 TIROCINI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Il tirocinio sarà sempre considerato "tirocinio in competenze digitali" quando il tirocinante svolgerà una o varie delle seguenti attività:

- marketing digitale (ad esempio, gestione di social media, analisi web);
- progettazione grafica, meccanica o architettonica digitale;

¹ I ciclo = laurea; II ciclo = laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico; master universitario di I livello; III ciclo = dottorato di ricerca; specializzazione (corso post-laurea magistrale); Master universitario di II livello

² L'elenco completo dei Paesi ammissibili ai fini della mobilità, siano essi europei che extra-europei, è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'indirizzo <http://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/>

³ v. nota 2

⁴ ad es.: la comunicazione, la conoscenza delle lingue, la risoluzione dei problemi, le abilità interculturali e di ricerca

⁵ Cfr. punto 1.3



- sviluppo di applicazioni mobili, software, script o siti web;
- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti informatici;
- cibersicurezza; analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati;
- programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le mansioni di inserimento dati e di ufficio.

In conformità agli orientamenti della Commissione Europea, i tirocini che prevedano l'acquisizione delle competenze digitali sopra descritte costituirà uno dei criteri di priorità per l'assegnazione delle borse.

Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di Digital Skills, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le loro offerte sulle piattaforme Drop'pin@EURES (https://ec.europa.eu/eures/public/index_en) o ErasmusIntern (<http://erasmusintern.org/>), ma resta ferma la possibilità di individuare autonomamente altre sedi a condizione che le attività per i/le candidati/e previste dai tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

1.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

Al fine di garantire che il programma sia accessibile a tutta la comunità studentesca, prescindendo dal contesto, ambiente e indirizzo di studi, la mobilità Erasmus+ **potrà essere svolta secondo le seguenti modalità:**

- a. **in presenza all'estero (mobilità fisica):** svolta fisicamente all'estero presso l'ente/organizzazione di destinazione.
- b. **in modalità mista (mobilità blended):** associando un periodo in presenza all'estero ad un periodo virtuale dall'Italia. La parte virtuale potrà essere realizzata prima della partenza, durante o dopo la parte fisica. Le componenti virtuali e fisiche potranno svolgersi in qualsiasi ordine (avvio o conclusione della mobilità), ma **SENZA** sovrapporsi. **La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima di 2 mesi (60 gg. completi e continuativi all'estero**, ad eccezione della mobilità di breve durata (*short-term mobility*), in cui la parte fisica in presenza all'estero può durare dai 5 ai 30 gg. (v. Art. 1, punto 1.5, lett. b)).

I periodi in presenza e quelli virtuali vanno concordati ed autorizzati da entrambe le sedi coinvolte (Unibas e ente di accoglienza) **prima dell'inizio della mobilità**, nonché inseriti nel programma di tirocinio e notificati all'Ufficio (outgoing@unibas.it).

La modalità di svolgimento del programma di tirocinio dipenderà principalmente dall'organizzazione ospitante. Durante il programma si è tenuti al rispetto delle norme di sicurezza previste dall'organizzazione ospitante. **Non sono ammesse** modifiche alla modalità di mobilità in itinere e **non è ammissibile** la mobilità svolta in modalità **completamente virtuale**.

1.5 DURATA DEL TIROCINIO

Gli studenti iscritti presso uno dei corsi di studio dell'Ateneo possono svolgere fino ad un massimo di 12 mesi di mobilità per studio e/o tirocinio nell'ambito del medesimo ciclo di studi e fino ad un massimo di 24 mesi in caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sull'intero ciclo di studi, ma possono effettuare fino a 12 mesi di mobilità per ogni bando a cui partecipano. Sono considerati, ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità, i periodi precedenti di mobilità fisica anche se svolti con il mero status Erasmus e per i quali non si è percepito un finanziamento. Rientrano nel conteggio delle 12/24 mensilità anche le eventuali mobilità a fini di studio e/o tirocinio svolte durante lo stesso ciclo di studi nell'ambito del programma LLP Erasmus (2007-13).



Al fine di favorire il più possibile la partecipazione alla mobilità internazionale Erasmus+, il Programma prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio all'estero:

- a. **a lungo termine** (*long-term mobility*) della durata minima in presenza all'estero di **2 mesi (60 giorni completi), fino ad un massimo di 12 mesi (360 gg.), 24 mesi (720 gg.) per le lauree a ciclo unico per ogni ciclo di studio**⁶, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di mobilità effettuati. Nel caso di **mobilità blended il periodo minimo** da svolgere in presenza all'estero **dovrà rispettare la durata minima stabilita dal Programma Erasmus+** (2 mesi, 60 gg. completi e continuativi - v. Art. 1, punto 1.4, lett. b.).
- b. **a breve termine** (*short-term mobility*) della durata minima in presenza all'estero di **5 giorni e massima di 30 giorni** sempre ammissibile per i dottorandi e ammissibile, purché combinata con una componente virtuale⁸ obbligatoria, per gli studenti del I e II ciclo solo nei casi in cui i candidati, per serie e comprovate ragioni di salute, personali, accademiche o professionali, non possano recarsi all'estero per lunghi periodi. La mobilità a breve termine dovrà essere pianificata in coerenza con il percorso accademico dello studente e dei risultati dell'apprendimento da conseguire. Per poter beneficiare di tale opportunità dovrà essere formulata richiesta motivata al Consiglio di Corso di Studio/Collegio dei docenti, indicando specificamente il periodo in mobilità fisica e il periodo in modalità virtuale e ricevere l'approvazione da parte del suddetto Consiglio/Collegio e dalla sede estera.

Per comprovati motivi formativi la durata del tirocinio potrà eventualmente essere estesa, previa richiesta motivata al personale docente designato di Dipartimento/Scuola, purché la durata complessiva del soggiorno presso la sede estera sia continuativa e rientri nei 12 mesi ammissibili per ciclo di studio (24 mesi nel caso di ciclo unico). Per i dettagli, si rinvia al sito web all'indirizzo <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html> sezione "arrivo/durante".

In ogni caso l'intero periodo di Traineeship, incluso il prolungamento, nel rispetto della durata minima e massima per ciclo di studio prevista dal Programma, non dovrà protrarsi oltre il termine ultimo del **31 dicembre 2024, data in cui le attività di mobilità di cui al presente bando dovranno concludersi**.

L'eventuale periodo di chiusura per ferie dell'impresa ospitante non sarà conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

Coloro che interromperanno la loro permanenza prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione dovranno restituire l'intero ammontare del contributo; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore⁷ adeguatamente documentata, l'Agenzia Nazionale si esprimerà sull'eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati.

N.B: Durante il periodo all'estero **non è consentito sostenere** alcun esame e/o attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non si potrà, altresì, conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus. Qualsiasi attività didattica e di ricerca svolta presso l'UNIBAS durante il periodo di mobilità, sia in presenza che online, potrà essere annullata.

1.6 SEDE OSPITANTE

Nell'ambito della politica di internazionalizzazione di Ateneo, l'UNIBAS ha stipulato molteplici accordi Inter-istituzionali con Università appartenenti a Paesi europei che contemplano, tra le altre attività, anche quella per traineeship. L'elenco completo è disponibile su <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>.

⁶ V. nota 1

⁷ una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale



L'elenco delle sedi (universitarie e non) in ambito europeo che hanno ospitato tirocinanti negli ultimi anni, nonché gli accordi di nuova istituzione è riportato nell'**Allegato I**.

L'attività di tirocinio potrà essere effettuata presso "qualsiasi organizzazione pubblica o privata di un paese appartenente al gruppo Programme o Partner country⁸, diverso dal paese dell'organizzazione di invio e da quello in cui lo studente risiede durante gli studi⁹, attiva nel mercato del lavoro o nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione"¹⁰. L'elenco delle **sedi ammissibili e non** ad ospitare tirocinanti Erasmus è consultabile alla pagina web <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>, sezione "informazioni generali", box "Paesi e destinazioni eleggibili ai fini della mobilità".

Lo studente **dovrà reperire autonomamente**, avvalendosi anche dell'intermediazione di un tutor di ambito disciplinare affine al progetto di formazione individuato dell'Unibas o del [personale docente designato di Dipartimento/Scuola](#), **l'organizzazione di accoglienza**.

L'**Allegato II** "Elenco siti per ricerca tirocini" al presente bando riporta i riferimenti delle principali piattaforme europee per attività di Traineeship nell'ambito del progetto Erasmus.

1.7 MOBILITÀ VERSO IL PAESE DI APPARTENENZA

La mobilità dovrà essere svolta in paesi diversi da quelli d'origine. I partecipanti con cittadinanza di uno dei Paesi di cui al punto 1.1, diverso dall'Italia, temporaneamente residenti ed iscritti/e presso l'UNIBAS, potranno effettuare il tirocinio Erasmus nel loro Paese di origine, previo parere favorevole della sede di destinazione (impresa/istituzione/istituto/centro/organismo/ organizzazione) prescelta; resta fermo il principio secondo il quale nel processo di selezione sarà data priorità a coloro che svolgeranno il periodo di formazione in un Paese diverso dal proprio.

1.8 PROGETTO FORMATIVO-LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP (LAT)

Il Learning Agreement per Traineeship è il documento che stabilisce l'attività formativa da svolgere all'estero ed è obbligatorio per tutti i candidati selezionati. Il modulo è scaricabile da web alla pagina <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9502366.html>.

Si è tenuti a concordare il piano di lavoro da svolgere all'estero con il [personale docente designato di Dipartimento/Scuola](#) e/o con il tutor individuato in coerenza con le attività da svolgere durante il tirocinio, nonché con un/una docente tutor della sede di destinazione, **prima della partenza**. Dette attività dovranno essere inserite nel LAT. Nel caso di mobilità blended (miste), oltre al periodo in modalità fisica, dovrà essere specificato il valore aggiunto della componente virtuale al programma di tirocinio.

Il LAT, firmato dallo studente e dal [personale docente designato di Dipartimento/Scuola](#), deve essere:

- approvato e firmato dalla sede estera **prima della partenza** (almeno un mese prima);
- trasmesso ai/alle [Referenti amministrativi di Dipartimento/Scuola](#) unitamente ai documenti di cui alla pagina del sito <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9502366.html>, ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle strutture didattiche competenti¹¹;
- inviato, completo di tutte le firme, per email all'indirizzo outgoing@unibas.it.

⁸ v. nota 2

⁹ Nel caso delle sedi universitarie distaccate (branch campus) dipendenti dall'istituto madre e che rientrano nell'ambito della stessa carta Erasmus (CEIS), come paese di invio si intende quello in cui ha sede l'istituto madre. Non è pertanto possibile organizzare azioni di mobilità tra sedi distaccate e il rispettivo istituto madre rientranti nell'ambito della stessa CEIS.

¹⁰ Fonte "Erasmus+ Guida al Programma 2023" <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide>

¹¹ Si raccomanda di istruire la pratica per l'approvazione del LAT e nulla osta a compiere il periodo all'estero con congruo anticipo rispetto alla data di partenza preventivata, almeno un mese prima. La procedura si applica anche a coloro che frequentano un corso di dottorato o specializzazione. Coloro che effettueranno il tirocinio **dopo il conseguimento del titolo finale** non necessitano dell'approvazione da parte delle strutture didattiche competenti in quanto si interrompe il rapporto giuridico con l'Università. Restano invariate tutte le altre previsioni.



Il LAT dovrà includere le date di avvio e di fine mobilità (nel caso di mobilità blended anche il periodo in virtuale) oltre al programma di tirocinio da svolgere, come concordato con l'Unibas e la sede ospitante (nel caso di modalità blended dovrà essere chiaramente specificato il valore aggiunto della componente virtuale al programma di tirocinio).

Qualora occorra apportare cambiamenti sostanziali al piano di formazione concordato, le **modifiche** dovranno essere effettuate **entro un mese dall'arrivo** nella sede di destinazione; ogni cambiamento sostanziale al programma, così come alle date di svolgimento della mobilità, dovrà essere concordato, per iscritto, dalle parti (Università, partecipante e sede ospitante). Le eventuali variazioni al programma da svolgere dovranno essere formalizzate utilizzando la sezione “*during the mobility*” del LAT. Esse dovranno essere trasmesse al [personale docente designato di Dipartimento/Scuola](#), ai/alle [Referenti amministrativi di Dipartimento/Scuola](#) per l'approvazione, nonché all'Ufficio Mobilità Internazionale (outgoing@unibas.it).

Per le modalità di compilazione riferirsi alla Guida predisposta dalla Commissione Europea: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/guidelines-learning-traineeships_en_0.pdf

1.9 RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA

Per coloro che effettuano la mobilità durante il corso di studio, la mobilità Erasmus+ for Traineeship è una esperienza di tirocinio la cui procedura di riconoscimento viene effettuata secondo quanto previsto all'art. 9 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata](#) (emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018). Si è tenuti ad acquisire informazioni specifiche sul riconoscimento di CFU prima della partenza dal [personale docente designato](#) o dal/dalla [Referente](#) di Dipartimento/Scuola.

L'Ateneo garantisce il riconoscimento accademico completo del tirocinio come concordato nel Learning Agreement for Traineeship, purché portato a termine con successo e certificato dalla sede estera al termine del periodo attraverso il Traineeship Certificate, **come parte integrante del proprio corso di studi**, ove previsto nei regolamenti didattici del corso di studio di appartenenza. L'attribuzione del numero dei crediti ECTS per le attività di tirocinio è demandata alle strutture didattiche di appartenenza.

Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio, potrebbe essere riconosciuto ex-post sotto forma di attività formative aggiuntive (in tal caso il corrispondente numero di crediti ECTS ottenuti all'estero vanno ad aggiungersi al numero standard di 60 crediti ECTS per ciascun anno accademico), che saranno comunque inserite nel Diploma Supplement.

Per coloro che risultano iscritti ad un corso di dottorato e specializzazione è previsto il riconoscimento dell'attività rispettivamente da parte del Collegio docenti del dottorato e del Consiglio della Scuola di specializzazione.

Per coloro che effettueranno la mobilità per traineeship come neolaureati/e, l'attività di tirocinio verrà riconosciuta esclusivamente attraverso l'Europass Mobility.

L'Unibas, d'intesa con la sede in cui avrà luogo il tirocinio, potrà rilasciare l'Europass Mobility¹² a coloro che avranno intrapreso un periodo di mobilità Erasmus ai fini di traineeship.

NOTA: l'Unibas non riconoscerà i risultati del periodo di formazione effettuato all'estero in presenza di: giudizio negativo da parte dell'impresa ospitante, inadempienze, comportamenti scorretti, interruzione prima del periodo minimo (vv. punto 1.5 e art. 9 del Regolamento per la mobilità internazionale <http://internazionale.unibas.it/site/home/relint/regolamento-mobilita-internazionale.html>).

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

¹² <https://europa.eu/europass/it/europass-mobility>

2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Possono accedere alla mobilità Erasmus+ for Traineeship coloro che all'atto della candidatura risultino iscritti all'Unibas e che:

- siano di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma (UE ed extra-UE), temporaneamente residenti in Italia;
- siano immatricolati e/o iscritti, **dal 1° anno e fino al 3° anno fuori corso**, ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (gli studenti iscritti al 1 anno di un corso di laurea, laurea a ciclo unico dovranno aver conseguito almeno 20 CFU al momento della chiusura del bando);
- siano iscritti ad un corso di dottorato di ricerca/specializzazione (3 ciclo) di cui l'Unibas è sede amministrativa;
- siano iscritti ad un master universitario di I o II livello;
- siano iscritti all'ultimo anno di un corso di 1, 2 o 3 ciclo che intendano svolgere la mobilità per traineeship:
 - prima del conseguimento del titolo (attenzione: al momento della partenza è richiesta la regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2023/2024 secondo le disposizioni interne);
 - dopo il conseguimento del titolo (neolaureati/e, post-doc¹³ o post-diploma-specializzazione), **purché abbiano presentato domanda di partecipazione al bando prima del conseguimento del titolo stesso, ossia ancora in qualità di studenti iscritti**¹⁴. Resta inteso che il periodo di eleggibilità entro il quale svolgere la mobilità Erasmus traineeship in qualità di neolaureato/a, è fissato **in un anno (12 mesi)** dal conseguimento del titolo finale di studio e comunque non oltre il periodo di durata contrattuale della relativa Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi della Basilicata e l'Agenzia Nazionale. Coloro che intendano partire **dopo il completamento degli studi dovranno indicare nella domanda online la data prevista per l'ottenimento del titolo finale**;
- abbiano recentemente conseguito il titolo di I ciclo (neolaureati/e triennale) e intendano svolgere la mobilità nel ciclo successivo. In tal caso dovranno presentare, al momento dell'accettazione della borsa per traineeship, preventiva autocertificazione che attesti la non iscrizione ad altro ateneo e l'impegno a svolgere l'intero periodo di mobilità pianificato. La partenza sarà subordinata all'effettiva iscrizione al ciclo successivo;
- siano in possesso della conoscenza linguistica di almeno una lingua estera oltre l'italiano (vedi sezione Requisiti linguistici) che, ai soli fini del presente Bando, non deve necessariamente essere quella della/e sede/i indicate nell'Allegato IV;
- non usufruiscano contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti relativi ad altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea;
- siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza. Il regolare pagamento delle tasse e dei contributi universitari è condizione indispensabile per l'attivazione e la prosecuzione della stessa, oltre che per poter percepire la borsa Erasmus;
- che abbiano a disposizione un numero di mensilità/giorni congruo per non eccedere il numero di mensilità complessive previste per il proprio ciclo di studi (v. punto 1.5).

¹³ Coloro che siano in procinto di conseguire il dottorato/la specializzazione possono partecipare ai tirocini entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, alle medesime condizioni previste per i neolaureati, purché presentino candidatura prima del conseguimento del titolo. Per i paesi in cui i laureati devono assolvere al servizio di leva militare obbligatoria o al servizio civile dopo la laurea, il periodo di ammissibilità per i/le neolaureati/e è prorogato per la durata di tale servizio.

¹⁴ Erasmus+ Programme Guide (Version 2 (2023): 21-12-2022) “[...] *Recent graduates must be selected by their HEI during their last year of study, and must carry out and complete their traineeship abroad within one year of obtaining their graduation*” “*for those countries where graduates must enrol in obligatory military or civil service after graduation, the period of eligibility for recent graduates will be extended by the duration of that service.*”



- che abbiano acquisito il numero minimo di crediti, ove previsto dal regolamento del corso di studi di appartenenza dello studente.

Coloro che intendano svolgere il tirocinio **durante il corso di studio**, dovranno mantenere lo “*status di studente*” per tutta la durata del tirocinio e non potranno conseguire il titolo finale fino a quando non otterranno il riconoscimento delle attività da parte delle competenti strutture didattiche di riferimento: il conseguimento del titolo durante il tirocinio, l’eventuale presentazione di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio di corso, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività che richieda la presenza presso l’Unibas, comporterà la decadenza dalla borsa e la restituzione delle somme ricevute.

Nel caso in cui si consegua il diploma di laurea o il titolo finale prima della conclusione del periodo di tirocinio all’estero, sempre che venga rispettata la durata minima prevista da programma, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente al conseguimento del titolo. Tale previsione non si applica a coloro che risulteranno selezionati e svolgeranno una mobilità post-titolo.

Si è ammessi alla selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione fissati dal bando.

2.2 REQUISITI LINGUISTICI

La Commissione Europea raccomanda un’adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione (o dell’inglese per i Paesi di lingua minoritaria) o di lavoro prevista dalla sede di destinazione. Tale conoscenza dovrà essere dimostrata dal vincitore prima della partenza anche tramite una specifica certificazione/attestato le cui caratteristiche sono definite dalla sede estera.

Il requisito linguistico richiesto da UNIBAS per la partecipazione al presente Bando NON è legato al requisito linguistico che invece il candidato dovrà dimostrare autonomamente alla sede estera nei modi e tempi indicati dalla stessa.

2.2.1 REQUISITI LINGUISTICI DA POSSEDERE AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA ONLINE

Come indicato all’art. 2, la conoscenza di almeno una lingua estera almeno di livello B1 del CERF oltre l’italiano è condizione obbligatoria per potersi candidare al presente Bando di mobilità.

La conoscenza linguistica dovrà essere autocertificata dallo studente nell’apposito questionario. L’autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni idonee per l’identificazione del tipo di certificazione posseduta (data di conseguimento, valutazione ottenuta secondo il CEFR, l’Ente che l’ha rilasciata, l’indirizzo completo dell’Ente comprensivo di telefono, e-mail e sito web), pena la non ammissibilità. Per ogni lingua dichiarata sarà preso in considerazione **esclusivamente** il livello più elevato. Non sono assegnati punteggi per la conoscenza della lingua italiana.

Gli studenti madrelingua¹⁵ dovranno produrre apposita autocertificazione come specificato nell’**Allegato III** al bando.

Sono ammissibili le certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza della domanda come specificato nell’Allegato III.

2.2.2 REQUISITI LINGUISTICI RICHIESTI DALLE SEDI ESTERE

Le sedi estere, tra i requisiti di ammissione allo scambio, richiedono nella maggior parte dei casi una conoscenza linguistica, pari almeno al livello B1 del CERF, che sia certificata.

¹⁵ in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta “ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l’intero ciclo dell’istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità”. Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).



È di **esclusiva** responsabilità del partecipante:

- nel caso di sedi universitarie in partenariato, verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università di destinazione sui siti delle sedi estere¹⁶;
- informarsi sulla lingua di lavoro presso la sede estera;
- acquisire il livello e/o la certificazione linguistica** (es. certificato IELTS/ Cambridge/DELF/DELE/ ecc.) e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta dalla sede di destinazione entro i termini fissati dal *partner* stesso.

Attenzione: Il possesso del livello di competenza linguistica richiesto dalla sede di svolgimento del tirocinio è **condizione indispensabile** per l'accettazione da parte della stessa e quindi per la fruizione della borsa. Lo studente potrebbe, infatti, essere anche sottoposto a colloquio da parte della sede estera e non essere accettato qualora ritenga che il livello linguistico posseduto dal candidato non sia sufficiente per lo svolgimento delle attività o non sia rispondente ai requisiti linguistici richiesti.

Tutti gli studenti vincitori di una mobilità Erasmus+ 23/24 dovranno, altresì, valutare le proprie competenze linguistiche nella lingua di riferimento sostenendo, prima della partenza, l'online assessment test attraverso la piattaforma europea OLS, secondo le indicazioni riportate all'Art. 2.9 del presente bando¹⁷.

Lo studente vincitore è tenuto a trasmettere, via email all'indirizzo outgoing@unibas.it, **il documento comprovante il livello linguistico acquisito/posseduto nella lingua di lavoro/formazione richiesto dalla sede di destinazione** al più presto possibile e **comunque almeno un mese prima della data di partenza prevista**. In caso di inadempienza la mobilità sarà congelata o, in casi estremi, annullata d'ufficio.

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di presentare la domanda, si è tenuti a:

- prendere visione del bando, della guida alla compilazione della candidatura e di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante del bando;
- contattare il [personale docente designato](#) di Dipartimento/Scuola o il tutor del tirocinio, al fine di acquisire indicazioni sulle eventuali sedi di destinazione nonché le informazioni necessarie sulle attività da effettuare all'estero.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso l'applicativo informatico ESSE3 <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, **dalla data di pubblicazione al 12/02/2024 ore 14:00**, accedendo con le proprie credenziali di Esse3; si dovrà quindi:

- compilare la domanda on line disponibile alla voce di menù "MOBILITA' INTERNAZIONALE OUTGOING" > "BANDI DI MOBILITÀ";
- allegare i documenti richiesti.

La corretta compilazione della candidatura sarà indicata nel sistema con un simbolo verde in corrispondenza dello stato di iscrizione al bando. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione. Per la corretta compilazione della domanda di candidatura si rinvia integralmente alla "*Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMP attraverso l'applicativo Esse3-Cineca*".

Si consiglia di conservare la ricevuta di iscrizione **ma non è necessario inviare copia dei documenti, ricevuta inclusa, all'Ufficio in quanto già disponibili attraverso l'applicativo ESSE3.**

Nell'ambito del presente bando, si potrà presentare domanda **o** per la mobilità verso i *Programme Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando SMP Traineeship 2023/2024 Programme Countries**" **o** per la mobilità verso i *Partner Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando**

¹⁶ Attenzione: le informazioni riportate nella sezione report accordi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> potrebbero anche non essere aggiornate, per cui riferirsi ai siti delle sedi estere.

¹⁷ L'attestato rilasciato a completamento della valutazione potrebbe essere accettato, a discrezione della sede estera, a riprova della competenza linguistica



SMP Traineeship 2023/2024 Partner Countries” (non è prevista la candidatura su entrambi i gruppi Programme e Partner Countries).

A pena di esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati alla domanda, in formato .pdf:

- a. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità in corso di validità (gli studenti extra-UE iscritti all'UNIBAS oltre al passaporto, dovranno fornire copia del permesso di soggiorno);
- b. copia fotostatica della tessera sanitaria;
- c. **Allegato IV – “Lettera motivazionale per l'iscrizione al Bando Erasmus+ Traineeship”** nel quale devono essere evidenziate le aspettative del candidato, gli obiettivi che si intendono raggiungere e l'area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso formativo.
- d. un file .pdf contenente **il proprio curriculum vitae**, redatto in italiano o inglese (<https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv>)
- e. **Allegato V - Company agreement** o **eventuale lettera o conferma di accettazione** anche prodotta via email da parte della sede ospitante;
- f. documentazione attestante il livello linguistico:
 - in caso di possesso di certificazioni linguistiche internazionali, compilare e allegare l'apposita autocertificazione unitamente alla copia del certificato posseduto e alla copia del documento di identità, secondo quanto riportato nell'Allegato III, lett. a);
 - nei casi previsti dalle lettere da b) a e) dell'Allegato III, effettuare l'upload della documentazione a disposizione, incluso, eventualmente, uno screenshot dell'esame registrato nel sistema di gestione della carriera studente – ESSE3.

La documentazione a supporto della candidatura è disponibile e scaricabile al link <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9502261.html>

2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

La mancata trasmissione della candidatura secondo le modalità previste al punto 2.3 entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

Saranno, inoltre, automaticamente esclusi le domande che risulteranno:

- trasmesse secondo modalità diverse da quelle indicate al punto 2.3;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati di cui al punto 2.3;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Non saranno presi in considerazione documenti pervenuti dopo la scadenza del bando a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nella fase dei ricorsi e/o inviate con altri mezzi.

2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le borse di studio ERASMUS+ per Traineeship saranno assegnate a seguito di una selezione basata su criteri di merito accademico. La selezione sarà effettuata dalla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.

Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri:

- a. anno di iscrizione al corso di studio;
- b. numero degli esami e della media della votazione riportata;
- c. coerenza del progetto formativo con l'area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i prescelta/e i ove indicata nella lettera motivazionale;
- d. lettera motivazionale;

e. conoscenze linguistiche del candidato. In caso di più lingue e per ogni lingua sarà preso in considerazione esclusivamente il certificato/livello attestante la conoscenza linguistica più elevata. Ai fini del calcolo della graduatoria, saranno adottati i seguenti parametri:

Anno di corso	Profitto/merito (max 30 punti)	Carriera (max 30 punti)	Conoscenza linguistica (max 20 punti)	Coerenza progetto formativo proposto/sede di destinazione e lettera motivazionale (max 20 punti)
I anno Laurea e LM c.u. (solo per candidati con min. 20 CFU)	Voto di maturità espresso in 30esimi (esclusa la lode)	numero di crediti acquisiti/crediti anno di riferimento (60)*30	A1 2 punti; A2 5 punti; B1 14 punti; B2 18 punti; C1 19 punti; C2 20 punti.	
II anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
III anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (180)*30	come sopra	
IV anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (240)*30	come sopra	
V anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (300)*30	come sopra	
I anno LM	Voto laurea triennale espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (60)*30	come sopra	
II anno LM	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
Dottorandi	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	La Commissione attribuirà fino ad un max. di 30 punti per la valutazione della congruenza delle attività da svolgere all'estero	come sopra	
I anno specializzazione	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (35)*30	come sopra	

II anno specializzazione	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (70)*30	come sopra	
	Peso carriera e merito 60% del totale		Peso lingua e congruenza 40%	

Il punteggio finale è dato dalla somma delle colonne profitto/merito e carriera per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera entro la data di chiusura del bando. Esami sostenuti ma non verbalizzati, prove in itinere e prove parziali non sono ritenuti validi per il calcolo del punteggio di graduatoria. È preciso compito del partecipante controllare la propria carriera on-line, segnalare eventuali discrepanze alla segreteria studenti e richiedere l'aggiornamento. Punti aggiuntivi saranno attribuiti dalla commissione per la conoscenza linguistica, coerenza progetto formativo proposto/sede di destinazione e lettera motivazionale.

Per tutti coloro che risulteranno selezionati e inclusi in graduatoria verrà data precedenza, a parità di merito, al candidato che:

- abbia minori possibilità future di partecipazione ai bandi di mobilità per anzianità di carriera universitaria;
- sia anagraficamente più giovane.

2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI

Ad avvenuta assegnazione da parte della Commissione, li candidati idonei riceveranno email automatica dal sistema ESSE3 per accettare o rinunciare collegandosi ai servizi online di ESSE3¹⁸. Il termine è fissato a **5 giorni dall'email di notifica**. Coloro che non effettueranno l'accettazione entro i termini e con la modalità previsti saranno considerati rinunciatari senza ulteriori comunicazioni da parte dell'ufficio amministrativo competente (vds. *Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMP attraverso l'applicativo Esse3-Cineca*).

In caso di rinuncia da parte di un vincitore, subentrerà la persona idonea nella prima posizione utile in graduatoria che verrà contattata via email. Coloro che subentreranno dovranno accettare il posto di scambio entro **3 giorni lavorativi** dalla notifica da parte dell'Ufficio Mobilità Internazionale con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di **rinuncia, dopo la formale accettazione**, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Mobilità Internazionale (outgoing@unibas.it), adducendo congrua motivazione al fine di consentire eventuali scorrimenti di graduatoria e/o procedere ad eventuali riassegnazioni di fondi. Il modulo è scaricabile **dalla sezione "Documenti Mobilità SMP (studenti traineeship)"** al link <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9505801.html>.

Il modulo di rinuncia, compilato, datato e firmato dovrà essere inviato telematicamente (outgoing@unibas.it).

Nel caso di **rinuncia prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo finanziario di mobilità**, si è tenuti alla restituzione dell'intero importo percepito.

N.B. Coloro che non produrranno formale e tempestiva rinuncia, entro i termini e con le modalità sopra descritte, non potranno partecipare alla selezione nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.

¹⁸ In caso di problemi tecnici dell'applicativo ESSE3 l'Ufficio provvederà ad avvisare direttamente il candidato.



Ai presenti in graduatoria di idoneità, ma non vincitori, dietro specifica richiesta, potrà essere attribuito lo status di Erasmus “**zero-EU grant**” che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza percepire il contributo comunitario.

2.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito delle Relazioni Internazionali, sezioni BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

ATTENZIONE: La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al partecipante.

Eventuali segnalazioni e reclami potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata esclusivamente via email (outgoing@unibas.it) entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

2.8 RIAPERTURA BANDO

Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità di bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet alla sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e nella sezione *Eventi e news* del sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>.

Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS – OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)

Gli studenti selezionati sono tenuti a curare la preparazione linguistica prima e durante il periodo di mobilità e a impegnarsi a raggiungere il requisito della conoscenza linguistica richiesto dalla sede ospitante, attenendosi, nel caso di università partner, alle indicazioni dei livelli di competenza linguistica riportate negli accordi interistituzionali. Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, nonché per promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica lo studente selezionato è fortemente incoraggiato ad utilizzare l'OLS, offerto gratuitamente dalla Commissione Europea. Attraverso la piattaforma dell'OLS il partecipante, oltre a valutare le proprie conoscenze, potrà migliorarle seguendo i corsi di lingua online in una o più lingue, prima e durante il soggiorno all'estero, così come potrà partecipare alle “*communities of learners*” e ai forum OLS per dialogare e dibattere sulle diverse esperienze di apprendimento linguistico.

Sebbene l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, con nota 13/2022 del 28/12/2022, abbia al momento revocato l'obbligatorietà del test di valutazione OLS prima della mobilità, così come quella del test finale che potrà essere svolto durante le diverse fasi dell'apprendimento, a causa della mancata integrazione tra il BM (Erasmus+ project management and reporting tool) e la EU Academy, si caldeggia il partecipante ad effettuare il test iniziale e di inviarne il risultato all'indirizzo outgoing@unibas.it.

Eventuali aggiornamenti saranno forniti al partecipante non appena la Commissione Europea fornirà agli Istituti ulteriori indicazioni sulle modalità di utilizzo e verifica delle competenze linguistiche ed eventuale obbligatorietà.

ART. 3 - FINANZIAMENTI

L'idoneità per un posto in mobilità non dà diritto automaticamente al finanziamento delle mensilità assegnate. L'Università degli Studi della Basilicata sovvenzionerà **fino ad un massimo di 6 mensilità**

cad., previa verifica della disponibilità dei fondi e fino ad esaurimento degli stessi. Eventuali mobilità con durata superiore saranno comunque accettate, in tal caso verrà mantenuto lo status di Erasmus per l'intera durata della mobilità, ma le mensilità eccedenti saranno finanziate solo in caso di disponibilità di fondi in bilancio destinati alla mobilità per traineeship. Lo stesso dicasi per i prolungamenti.

I contributi alla mobilità Erasmus+ for Traineeship, siano essi di natura comunitaria, d'istituto, ministeriali, sono erogati in base all'effettiva durata in giorni, attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall'ente ospitante (Confirmation of attendance e Traineeship Certificate) e sono destinati a coprire **parte** delle spese sostenute all'estero.

Il Programma Erasmus+ prevede anche la mobilità totalmente o parzialmente "**a zero grant**". In tal caso si beneficerà di tutti i vantaggi connessi con lo status di studente Erasmus, ma non si percepirà in toto o in parte il contributo finanziario europeo. L'Ateneo, previa verifica della disponibilità di bilancio, potrebbe disporre l'assegnazione di contributi rinvenienti da altre fonti di finanziamento (d'istituto o ministeriale) e fino ad esaurimento degli stessi, in sostituzione e di pari importo del contributo comunitario.

Tutte le clausole del presente bando, ad eccezione di quelle relative al finanziamento e all'erogazione delle borse, si applicano anche agli studenti "**a zero grant**". Non rientrano in tale previsione **i/le candidati con minori opportunità che si recano in Paesi Extra-UE**, per i quali il contributo finanziario sarà comunque garantito.

Nel caso di mobilità **verso Paesi Extra-UE parzialmente a "zero grant"** superiori ai 4 mesi l'Unibas, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea, si impegna a finanziare almeno il periodo corrispondente alla durata media europea (4 mesi nel caso di mobilità per tirocinio)¹⁹; la durata minima del finanziamento equivale alla durata minima della mobilità.

In base alla consistenza dei fondi, l'importo del contributo varia a seconda:

1. della tipologia di mobilità (lunga durata/*Long-term mobility* o Breve durata/*Short-term mobility*);
2. del Paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi:

PROGRAMME COUNTRIES	
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito.
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)	Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo. Paesi Partner dalla Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)	Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Macedonia del Nord, Turchia.
PARTNER COUNTRIES E PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA (ESCLUSE REGIONI 13 E 14)	
Paesi Partner delle Regioni 1-12	

3. della Situazione Economica Patrimoniale (ISEE);
4. della tipologia del viaggio, ove prevista e solo su fondi comunitari.

Tutti i contributi (europei, ministeriali e d'Istituto) sono assegnati solo per i periodi di mobilità fisica all'estero e fino ad esaurimento degli stessi.

3.1 CONTRIBUTI CON FONDI EUROPEI

¹⁹ Cfr. Pag. 21 - Higher Education Mobility Handbook For Higher Education Institutions (Grant Applicants and Beneficiaries)

	MOBILITA' VERSO PROGRAMME COUNTRIES (compresi i Partner Countries Regioni 13 e 14)		MOBILITA' VERSO PARTNER COUNTRIES (regioni 1-12 esclusi i Partner Countries Regioni 13 e 14)	
CARATTERISTICHE	LUNGA DURATA	BREVE DURATA	LUNGA DURATA	BREVE DURATA
Durata (min - max) da attestato finale	da 2 (60 gg.) a 12 mesi	da 5 a 30 giorni	da 2 (60 gg.) a 12 mesi	da 5 a 30 giorni
Giorni ammissibili per il viaggio²⁰	fino a 4 gg. se viaggio green ²¹ (obbligatorio)	da 0 a 6 gg. (2 gg. se viaggio standard a discrezione dell'Ateneo; fino a 6 gg. se viaggio green ²⁰)	fino a 4 gg. se viaggio green ²⁰	da 0 a 6 gg. (2 gg. se viaggio standard a discrezione dell'Ateneo; fino a 6 gg. se viaggio green ²⁰)
Voce A- Individual Support	MENSILE	GIORNALIERO	MENSILE	GIORNALIERO
	Gruppo 1 - € 500,00 (€ 350,00 + top-up per traineeship € 150,00)	Fino al 14° giorno € 79,00 ; dal 15° al 30° giorno € 56,00	€ 700,00	Fino al 14° giorno € 79,00 ; dal 15° al 30° giorno € 56,00
	Gruppo 2 - € 450,00 (€ 300,00 + top-up per traineeship € 150,00)			
Gruppo 3 - € 400,00 (€ 250,00 + top-up per traineeship € 150,00)				
Voce B -Top-up all'Individual Support per studenti con minori opportunità²²	Soggiorno: € 250,00 al mese	Soggiorno: fino al 14° giorno € 100,00 ; dal 15° al 30° giorno € 150,00	Soggiorno: € 250,00	Soggiorno: fino al 14° giorno € 100,00 ; dal 15° al 30° giorno € 150,00
Voce D - Contributo viaggio per fasce chilometriche per studenti con minori opportunità ²¹		rimborso in base alle fasce chilometriche (OBBLIGATORIO)	rimborso in base alle fasce chilometriche (OBBLIGATORIO)	
Voce C -Top-up viaggio green²⁰	Riconoscibile se il partecipante, compresi coloro con minori opportunità, in mobilità breve o lunga, effettua un viaggio green € 50,00 (+ gg. di supporto individuale per giorni di viaggio). Ammissibile solo se non si ha diritto o se non si riceve il contributo di viaggio per fasce chilometriche.			

Voce A – Individual Support – erogato, fino ad esaurimento fondi, a seconda della durata della mobilità e del Paese di destinazione. Il contributo **A** comprende anche il **top-up per traineeship**, se previsto.

²⁰ Da aggiungere all'Individual Support (**Voce A**). **I giorni di viaggio** vanno sommati alla durata effettiva del periodo di mobilità Erasmus certificata dalla sede ospitante al rientro in sede, ma **non devono essere inclusi nel certificato finale** (*certificate of attendance*)

²¹ È da considerarsi ecologico “**green**” il viaggio effettuato con treno, autobus, car pooling (auto privata condivisa con più persone) a car sharing (noleggio auto condivisa con più persone). Il viaggio aereo, nave, auto, moto non sono da considerarsi viaggio ecologico (green). Nel caso di viaggi misti, es: treno +aereo, in linea di massima se per la tratta più lunga del viaggio è stato utilizzato il treno allora è da considerarsi green altrimenti sarà un viaggio standard.

²² Per gli studenti e i neolaureati con minori opportunità si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma (Guida del Programma Erasmus+ 2022 versione IT “Glossario”)



All'Individual support potrebbero altresì aggiungersi, se del caso, i giorni ammissibili per il viaggio (a seconda della tipologia del viaggio).

Voce B – Top-up studenti con minori opportunità – destinato esclusivamente alle persone **con minori opportunità**, le cui categorie e i cui criteri di applicazione sono stati individuati dall'Autorità Nazionale (MUR) e allegate alle Disposizioni Nazionali 2023²³. Per le mobilità di lunga durata il contributo **Voce B** si somma al contributo **Voce A**, inclusivo del top-up per traineeship di € 150,00/mese. I partecipanti **con minori opportunità in mobilità fisica di breve durata**, sia verso i Programme che Partner Countries riceveranno un importo aggiuntivo **Voce B una tantum** di 100€ per un periodo di mobilità fisica di 5- 14 giorni e **€ 150,00** per un periodo di 15-30 giorni in aggiunta alla **Voce A**, **ma non il top-up per traineeship** (v. Guida del Programma 2023, nonché Higher Education Mobility Handbook). Non è possibile attribuire il contributo aggiuntivo per le minori opportunità alle mobilità a *zero grant*, nel caso di mobilità parzialmente a zero grant, sarà possibile attribuire il top up per le minori opportunità per i giorni di mobilità con contributo europeo. Ulteriori specifiche sono contenute all'art. 3.2.1.

Voce C – Top-up viaggio green – destinato agli studenti, nonché ai neolaureati, compresi coloro con minori opportunità, che utilizzeranno un viaggio ecologico²⁴ e che non riceveranno il contributo per il viaggio per fasce chilometriche (standard o green) – **Voce D** - per il raggiungimento della sede di destinazione. Essi potranno ricevere un contributo unico di **€ 50,00** aggiuntivo al supporto individuale e gli eventuali giorni di supporto individuale in più²⁵ per coprire i giorni necessari per l'andata e il ritorno, se applicabile.

Voce D – Contributo per il viaggio – calcolato in base alle fasce chilometriche mediante il **Calcolatore di distanza** (v. tabella di seguito) e differenziato a seconda che si tratti di viaggio standard o green. Il contributo unitario per il viaggio è obbligatorio, previa presentazione dei documenti di viaggio esclusivamente per gli studenti e neolaureati:

- ✓ **con minori opportunità in mobilità di breve e lunga durata verso i Partner countries**
- ✓ **con minori opportunità in mobilità di breve durata verso Programme Countries** (compresi i Paesi Partner regioni 13 e 14).

Per tutti gli altri partecipanti in mobilità di breve o lunga durata verso Partner Countries non associati al Programma, ad eccezione dei Paesi terzi delle Regioni 13 e 14²⁶, l'erogazione del contributo per il viaggio e per gli eventuali giorni previsti per il viaggio sono a discrezione dell'Ateneo.

N.B. coloro che ricevono il **contributo viaggio green** per fasce chilometriche – **Voce C** -non riceveranno il top-up per viaggio green – **Voce D** - e viceversa, sempre che ammissibile.

N.B. Coloro che ricevono il **contributo viaggio green** per fasce chilometriche non possono ricevere il top-up per viaggio green e viceversa.

Distanze di viaggio Per stabilire le fasce Km di riferimento utilizzare il calcolatore disponibile al link http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_it.htm ed inserire il luogo di partenza e il luogo di destinazione.	CONTRIBUTO VIAGGIO (in caso di viaggio standard importo riferito a viaggio andata e ritorno)	CONTRIBUTO VIAGGIO GREEN ²⁷ (in caso di viaggio ecologico standard) importo riferito a viaggio andata e ritorno
---	---	---

²³ V. art. 3.2.1

²⁴ Cfr. nota 22

²⁵ I giorni di viaggio vanno sommati ai giorni riportati nell'attestato di partecipazione, rilasciato dal partner al termine del periodo all'estero.

²⁶ Allegato 3 della convenzione finanziaria n. 2023-1-IT02-KA131-HED-000121061

²⁷ Cfr. nota 2

Tra 10 e 99 km:	23 EUR per partecipante	/
Tra 100 e 499 km:	180 EUR per partecipante	210 EUR per partecipante
Tra 500 e 1 999 km:	275 EUR per partecipante	320 EUR per partecipante
Tra 2 000 e 2 999 km:	360 EUR per partecipante	410 EUR per partecipante
Tra 3 000 e 3 999 km:	530 EUR per partecipante	610 EUR per partecipante
Tra 4 000 e 7 999 km:	820 EUR per partecipante	/
8000 KM o più	1500 EUR per partecipante	/

In caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili (viaggio green), sia che si tratti del top-up che del contributo per fasce chilometriche, il partecipante che riceve il contributo per viaggio green dovrà fornire all'ufficio, via email (outgoing@unibas.it), autocertificazione firmata con i documenti di viaggio, se già disponibili. In caso di indisponibilità il partecipante si impegna a fornire prova del viaggio green (biglietti di trasporto) non appena possibile. Infine se il luogo di partenza (luogo in cui ha sede l'Unibas) è diverso dal luogo di origine o se il luogo di destinazione finale (luogo in cui ha sede l'organizzazione ospitante) è diverso dalla sede ricevente, il partecipante deve darne adeguata giustificazione.

COSTI ECCEZIONALI PER VIAGGIO COSTOSO

Nel caso in cui si benefici del contributo per viaggio per fasce chilometriche²⁸ e le spese sostenute viaggiando nel modo più economico ed efficace superino del 70% il costo ammissibile per fascia chilometrica (v. tabella punto 2.1) sarà possibile rimborsare fino all'80% del costo reale sostenuto, previa presentazione della documentazione di viaggio da parte del partecipante²⁹. Tali costi eccezionali andranno a sostituire il contributo per il viaggio standard.

3.2 CONTRIBUTI PER LE MINORI OPPORTUNITÀ

3.2.1 TOP-UP STUDENTI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Il Programma Erasmus+ mira all'inclusione degli studenti con minori opportunità, prevedendo un finanziamento aggiuntivo, riportato alla **Voce B** nella tabella di cui all'Art. 3.1, che si somma al supporto individuale – **Voce A**. Erogato su base mensile o una tantum a seconda della durata della mobilità (long o short term) è destinato alle seguenti categorie di partecipanti:

- a) **Studenti in condizioni in svantaggio economico**: tale contributo potrà essere assegnato, previa presentazione della documentazione che ne attesta la condizione, fino alla capienza dei fondi disponibili, agli studenti i cui ISEE – Università 2023 siano di importo inferiore a euro 26.306,25, come da disposizioni ministeriali di cui al D.D. 204 del 23/02/2023. Ai fini del calcolo del contributo saranno tenuti in considerazione i dati ISEE – Università relativi al 2023. Il candidato si impegna a richiedere, entro la data di scadenza del bando, l'ISEE - Università 2023. I candidati per i quali non sia possibile effettuare il calcolo per ISEE Universitario dovranno richiedere e ottenere un ISEEU parificato da inviare all'Ufficio Mobilità Internazionale, entro la data di scadenza del bando. Nello specifico tale previsione riguarda i seguenti candidati: stranieri non residente in Italia, stranieri residente in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero; italiani residente all'estero non iscritto all'AIRE.

²⁸ Obbligatorio esclusivamente per gli studenti con minori opportunità: nel caso di mobilità di breve o lunga durata verso Paesi terzi (Partner countries) e nel caso di short mobility verso programme countries

²⁹ previa presentazione della documentazione di viaggio da parte del partecipante. Documenti giustificativi: documentazione che giustifichi la necessità di tale contributo per il partecipante sottoscritta dall'organizzazione ospitante o di invio, con precisa indicazione del nome del partecipante, la finalità dell'attività, così come la data di inizio e di fine, la documentazione dei costi effettivi previsti e la relativa approvazione da parte dell'AN, nel caso di richiesta di finanziamento all'Agenzia Nazionale, nonché prova del pagamento delle relative spese sulla base di fatture in cui siano specificati la denominazione nome e l'indirizzo dell'organismo che rilascia la fattura, l'importo, la valuta, la data della fattura e l'itinerario di viaggio.

- b) **Studenti con esigenze speciali (fisiche, mentali, sanitarie) certificate**: per accedere a questi contributi aggiuntivi si **dovrà spuntare l'apposita casella in fase di candidatura**. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, il partecipante dovrà fornire all'ufficio mobilità internazionale apposito **certificato medico/certificato di invalidità** da cui si evinca la patologia da cui si è affetti, accompagnato da un'autocertificazione, a firma della/del partecipante, in cui si specifichi che la patologia da cui è affetti determina spese aggiuntive, le tipologie di spesa ad essa connesse per le quali è necessario disporre dei contributi aggiuntivi e una stima dei costi da sostenere.

Inoltre, per tali partecipanti, qualora il top-up di cui alla **Voce B** non sia sufficiente a coprire le spese che dovrà sostenere all'estero, è prevista la possibilità di partecipare, per il tramite dell'ufficio Mobilità Internazionale, ad una call ad hoc emanata annualmente dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia per l'attribuzione di un contributo aggiuntivo **sulla base dei costi reali**³⁰. La valutazione delle richieste, nonché l'assegnazione della relativa sovvenzione aggiuntiva è di esclusiva competenza dell'anzidetta Agenzia. L'Ufficio Mobilità Internazionale dell'Unibas darà diffusione dell'iniziativa attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Sono altresì, considerati studenti con minori opportunità e, pertanto, potranno beneficiare del top-up di cui alla **Voce B**, coloro che provengono da contesti migratori e rifugiati, studenti appartenenti a minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc. o che rientrino in una delle seguenti categorie:

- studenti con figli minori
- studenti lavoratori
- studenti con status di atleti professionisti
- studenti orfani di almeno un genitore
- studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Gli studenti che si trovino in una delle situazioni sopra citate dovranno **marcare la casella relativa alla richiesta del contributo aggiuntivo per minori opportunità**, in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovranno fornire all'Ufficio Mobilità Internazionale apposita autodichiarazione.

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo di cui sopra è quella **dell'attestabilità della condizione, tale che sia verificabile dall'ateneo**. Coloro che non produrranno le autocertificazioni/documenti richiesti non saranno ascrivibili alla categoria di "*partecipanti con minori opportunità*" e, pertanto, non potranno beneficiare del top-up previsto dal Programma.

Per l'attribuzione può essere considerato criterio preferenziale ma non esclusivo, l'iscrizione agli indirizzi di studio sotto-rappresentati nei programmi di mobilità ed alle studentesse iscritte a **[corsi di studio STEM](#)** (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*).

Il contributo non potrà essere assegnato alle mobilità a "*zero grant*" e, nel caso di mobilità parzialmente a zero grant, sarà attribuibile soltanto per i mesi/giorni di mobilità con contributo.

Gli studenti appartenenti ad entrambe le categorie sopra citate potranno avvalersi dei contributi per studenti con minori opportunità, in relazione ad una sola delle categorie sopra elencate.

3.2 CONTRIBUTI INTEGRATIVI (ATENEО/MUR)

³⁰ In particolare questi costi mirano a coprire l'ulteriore sostegno finanziario necessario per le persone con particolare esigenze fisiche, mentali o di salute, non solo per partecipare alla mobilità ma anche per eventuali visite preparatorie (verifica percorsi casa/università, verifica eventuali barriere architettoniche etc). E' possibile, quindi, richiedere all'Agenzia i costi aggiuntivi (viaggio e soggiorno) per il partecipante e l'accompagnatore/l'accompagnatrice, sempre che giustificate, e a condizione che il sostegno richiesto non sia coperto dalle categorie di bilancio "sostegno per il viaggio" e "sostegno individuale".



In base alla consistenza dei fondi a disposizione e fino ad esaurimento degli stessi, potrebbe essere previsto un ulteriore contributo individuale mensile d'Ateneo o ministeriale (MUR) per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno all'estero, in linea con le disposizioni ministeriali, in base a parametri di merito e dichiarazione ISEE.

Il contributo, qualora spettante, verrà assegnato, nel rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni ministeriali e nei limiti stabiliti con delibere n. 18/2022 e n. 26/2022, in base al valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA risultante all'Ateneo per l'a.a. 2023/2024, sulla base del Regolamento per la contribuzione studentesca per l'a.a. 2023/2024. I dati ISEE 2023 saranno recuperati dal sistema ESSE3³¹. I candidati per i quali non sia possibile effettuare il calcolo per ISEE Universitario dovranno richiedere e ottenere un ISEEU parificato da inviare all'Ufficio Mobilità Internazionale, entro la data di scadenza del bando (tale previsione riguarda i seguenti candidati: stranieri non residente in Italia, stranieri residente in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero; italiani residente all'estero non iscritto all'AIRE). Nello specifico:

- a) studenti che svolgono uno **stage con riconoscimento di CFU per tirocinio curriculare** – contributo mensile *Fondo per il Sostegno Giovani* differenziato per fasce di reddito come da tabella sottostante:

ISEE	Contributo integrativo mensile borsa Erasmus plus
ISEE ≤ 23.626,32	€ 400,00
23.626,32 < ISEE ≤ 31.000	€ 350,00
31.000 < ISEE ≤ 37.000	€ 300,00
37.000 < ISEE ≤ 43.000	€ 250,00
43.000 < ISEE ≤ 48.000	€ 200,00
48.000 < ISEE ≤ 51.361,58	€ 150,00
ISEE > 51.361,58	€ 0

Potranno beneficiarne gli scritti **non oltre il primo anno fuori corso e che svolgono attività curricolari**³² in sede in base all'effettivo periodo di mobilità all'estero e a condizione che si portino a termine con successo le attività e i crediti previsti dal Learning Agreement e si ottenga il riconoscimento delle attività svolte da parte del proprio Consiglio di Corso di Studio/collegio dei docenti/altro al rientro in sede. Gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, nonché coloro che ricevono il top-up comunitario di € 250,00 per le minori opportunità, non possono fruire dei contributi MUR. Coloro che non completino alcuna attività di studio con risultato soddisfacente, che non ottengono alcun riconoscimento in carriera dei CFU per tirocinio come CFU sostenuti all'estero da parte del Consiglio di Corso di Studi/ collegio dei docenti/altro delle attività sostenute, che non richiedano il riconoscimento delle attività sostenute all'estero immediatamente dopo il rientro in sede/all'ottenimento del Traineeship certificate o rifiutino il riconoscimento accordato dal Consiglio di Corso di Studi, dovranno restituire la totalità del contributo percepito;

- b) studenti e neolaureati che svolgono uno **stage senza riconoscimento di CFU** (post-lauream, stage volontari o con riconoscimento CFU fuori piano), nonché studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso,

³¹ Gli studenti dovranno richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario "ISEE 2021" e, all'interno della procedura informatizzata Esse3, dovranno rilasciare il "consenso" affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII). In caso di mancata compilazione della dichiarazione DSU presso gli enti accreditati CAF, o in caso di mancata autorizzazione all'Ateneo per il recupero di tali dati, lo studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito massima anche ai fini del calcolo della borsa e delle relative anticipazioni.

³² Ad esempio un tirocinio legato alle attività di ricerca tesi, ma non alla redazione della tesi che non rientra tra le attività ammissibile del presente bando, o un tirocinio previsto dal piano di studi del corso di studio di afferenza. Il contributo non è previsto in nessun caso per i tirocini post-laurea/titolo



tirocini non curriculari, iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici – contributo mensile rinveniente da altre fonti di finanziamento compatibili e disponibili. Al fine di non creare disparità di trattamento gli importi, qualora assegnati, saranno modulati secondo le fasce di reddito di cui alla tabella 1³³.

N.B. Per ogni mobilità verrà assegnato un solo tipo di integrazione che non potrà essere modificata nel corso della mobilità. L'assegnazione avviene, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, prima dell'inizio della mobilità sulla base dell'inserimento nel Learning Agreement di CFU per tesi o tirocinio curricolare: se sono inseriti CFU verrà assegnata l'integrazione Fondo Giovani, in caso contrario verrà assegnata l'integrazione per stage senza CFU.

Le integrazioni saranno assegnate agli aventi diritto scorrendo la graduatoria ISEE/merito generata attraverso il sistema ESSE3. In caso di esaurimento del budget riservato saranno esclusi dall'assegnazione coloro che nella graduatoria ISEE/merito seguano l'ultimo nominativo finanziato, anche all'interno del medesimo scaglione.

Previa verifica della disponibilità finanziaria l'Ateneo, in conformità con quanto deliberato dagli Organi di Governo dell'Ateneo³⁴, potrebbe intervenire con fondi propri per sovvenzionare gli studenti che non potranno ricevere il contributo integrativo MUR per esaurimento fondi. Inoltre, al fine di garantire parità ed equità di trattamento economico, coloro che percepiranno il top-up comunitario per le minori opportunità di importo inferiore a quello previsto dal corrispondente importo per fascia di reddito – Tabella 1, l'Ateneo potrebbe procedere alla compensazione della differenza³⁵ con risorse proprie, ove non sarà possibile l'utilizzo di fondi ministeriali.

Nel caso in cui si interrompa il tirocinio, si è tenuti a restituire all'Ateneo un importo proporzionale ai giorni autorizzati ma non goduti all'estero. Nel caso in cui la durata del periodo all'estero sia inferiore alla durata minima ammissibile (60 gg. o 5 gg. nel caso di short mobility), dovrà essere restituito l'intero importo percepito, fatta eccezione per documentate cause di forza maggiore.

3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell'11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.

L'esenzione da IRPEF si applica anche alle borse di mobilità per il tirocinio post-laurea solo nel caso in cui vengono assegnate per garantire il buon esito del progetto, costituendo, in pratica, semplici **rimborsi spese**, anche forfetari, di scarsa entità³⁶; in mancanza di questi requisiti le somme sono tassabili ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n.95/E del 2002](#)).

Le somme corrisposte dall'Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio (contributi d'ateneo) "Erasmus+" in quanto accessorie rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell'ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997)³⁷, salvo ulteriori modifiche normative.

3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

³³ Delibere Rep. nn. 12/2023 e 27/2023, assunte dal SA e CdA, sedute del 22/02/2023.

³⁴ V. nota 33

³⁵ Es. studente in fascia di reddito inferiore a 23.626,32 che percepisce il top-up di € 250/mese. Secondo la tabella 1 gli spetterebbero € 400/mese. Allo studente potrebbero dunque essere assegnati ulteriori € 150/mese.

³⁶ [Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 6 del 31 gennaio 2019](#)

³⁷ [Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 171/2022 del 6/04/2022](#)



L'erogazione dei contributi, **previsti per la sola mobilità svolta in presenza all'estero** ed assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero delle attività di cui al punto 1.2., è subordinata all'accettazione del contratto per la mobilità internazionale da parte del beneficiario in cui saranno dettagliate, tra le altre previsioni, le tempistiche e le modalità di erogazione del contributo. Il versamento dei contributi **sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al beneficiario del contributo.**

I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo studente nei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo (Erasmus Manager). Lo studente è quindi invitato a verificare di aver inserito dati corretti e aggiornati.

Il contributo comunitario, o in sostituzione dello stesso, sarà erogato in un'unica rata di norma o entro 30 giorni di calendario dopo la firma dell'Accordo da entrambe le parti o entro 30 giorni di calendario dalla data di inizio del periodo di mobilità o dal ricevimento della conferma di arrivo da parte del partecipante, fatti salvi eventuali differimenti (ad esempio: periodi di chiusura dell'ateneo, ecc.)

Per i contributi di cui al Fondo giovani (art. 3.2), o in sostituzione, essendo subordinati al riconoscimento delle attività da parte dell'Ateneo è prevista l'erogazione del 50% all'avvio della mobilità con le tempistiche previste per il contributo comunitario e la restante parte al rientro in sede, previo riconoscimento delle attività di tirocinio.

Tutti i finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività ammissibili e per i periodi svolti in presenza all'estero e certificati dalla sede estera al termine del periodo.

L'erogazione totale del contributo è subordinata al numero effettivo delle mensilità/giorni trascorse/i all'estero certificate/confermate dal partner straniero, alla consegna dei documenti di cui all'Art.6 del presente bando. Le date di inizio e fine mobilità devono coincidere con le mensilità o i giorni assegnati con l'Accordo per la mobilità Erasmus+ for traineeship.

Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, **inferiori** a quelle assegnate con l'anzidetto Accordo, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Il partecipante ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato**, il cui importo sarà notificato mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte del partecipante si procederà all'avvio delle azioni di cui alla **Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019.**

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni). Nel caso di *short-term mobility* il contributo sarà calcolato su base giornaliera (giorni effettivi da attestato finale).

Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata con apposito Accordo di mobilità ai fini di traineeship, se il periodo realizzato **ha una durata superiore** a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati a "zero-grant", se il periodo realizzato **ha una durata inferiore a quella indicata nell'accordo**, fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 gg.³⁸), si applicherà la seguente regola:

- a. se la **differenza** tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da *Traineeship certificate* o dal *Certificate of Attendance*) e il contributo verrà ricalcolato;
- b. **Se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

³⁸ Nel caso in cui la mobilità dovesse terminare nel mese di febbraio saranno ammessi 58/59 gg. (a seconda che trattasi di anno bisestile o meno) in quanto il numero dei giorni nel mese sono inferiori a trenta



Tale regola non si applica alle mobilità di breve durata.

Qualora il periodo di studio trascorso fisicamente presso l'Università partner risultasse inferiore a due mesi (60 gg. completi o un trimestre accademico³⁹ completo, 5 gg. nel caso di short-term mobility), il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "Studente Erasmus+".

3.5 INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio che lo "status" di studente Erasmus.

Coloro che si candidano al presente bando:

- possono ripetere l'esperienza di mobilità Erasmus+ e usufruire delle relative borse nei tre cicli di studio per un massimo di 12 mesi (360 giorni) per ciclo (24 mesi/720 giorni nel caso di cicli unici); nei 12/24 mesi sono ricomprese sia le attività di studio che di tirocinio⁴⁰;
- Non possono usufruire di più borse di mobilità ERASMUS+ se riferite a periodi temporali parzialmente o totalmente sovrapposti;
- Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui beneficiano del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1, corsi di dottorato finanziati con borse PON, PNRR o altre tipologie di finanziamenti comunitari per il dottorato) o di altro contributo derivante da fondi UNIBAS assegnati per trascorrere un periodo di mobilità all'estero.
- La borsa Erasmus+ Mobilità per Tirocinio non è compatibile con la maggiorazione della borsa di dottorato per periodi all'estero. I dottorandi, che risultano vincitori del presente bando, devono scegliere di quale borsa usufruire.

Il beneficiario della borsa perderà lo status di tirocinante Erasmus e il diritto a percepire la borsa qualora risulti iscritto presso un nuovo corso di studio/scuola di specializzazione/master/corso di dottorato dell'Università degli Studi della Basilicata o di un altro ateneo italiano o estero. In questo caso, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente alla nuova iscrizione, purché tale periodo non sia inferiore alle due mensilità prescritte.

ART. 4- INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito <http://www.viaggiasesicuri.it/>;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei paesi dell'UE, è valida la tessera sanitaria europea -TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), che prevede diverse modalità di utilizzo a seconda del paese di destinazione. È necessario informarsi prima della partenza presso la sede ospitante sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria. Per ulteriori specifiche consultare <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=559> ;

³⁹ In quest'ultimo caso il documento attestante l'inizio e la fine della mobilità rilasciato dall'università ospitante dovrà specificare che il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, corrisponde ad un trimestre accademico

⁴⁰ precedenti esperienze di mobilità effettuate nell'ambito del programma Lifelong Learning Programme, Erasmus+ Programme, Erasmus Mundus Programme (action 1), Erasmus Mundus Programme (action 2) vengono considerate ai fini del conteggio del periodo massimo dei 12 mesi/24 mesi di mobilità previsti per ogni ciclo; anche la mobilità per tirocinio effettuato da neolaureato, nell'ambito dell'Erasmus+, concorre a determinare il periodo dei 12 mesi per ciclo. Non fanno invece parte del computo, le mensilità svolte in modalità virtuale dal luogo di provenienza.



<https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto>

La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità: è responsabilità dello studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. In particolare si segnala che la procedura per l'ottenimento del visto per i paesi europei che non fanno parte dell'area SCHENGEN è particolarmente lunga e non sempre porta al rilascio del visto. Gli studenti non comunitari sono pregati di tenere presente questo aspetto nella scelta dell'ente ospitante. Relativamente all'**ingresso in un Paese estero**, per poter soggiornare per motivi di tirocinio in un paese dell'Unione Europea è sufficiente la carta d'identità, mentre per soggiornare in un paese extra-UE **tutti gli studenti iscritti all'Unibas** devono adempiere alle norme previste dal Paese ospitante in materia di **Visti e Permessi di soggiorno** legati all'attività di studio. È di esclusiva responsabilità del partecipante ottenere il visto. Per approfondimenti consultare la sezione di riferimento <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html> sezione "Prima".

Relativamente alle mobilità verso il Regno Unito è necessario che lo studente ottenga un Certificate of Sponsorship (CoS) e il visto. Normalmente sono necessari come minimo due mesi. Si segnala che vi sono costi elevati per visto e assistenza sanitaria, a carico degli studenti. Si invita a consultare attentamente la pagina <https://www.gov.uk/government-authorized-exchange> per tutte le informazioni. Al momento dell'accettazione da parte dell'ente ospitante in UK lo studente deve verificare che l'ente sia abilitato a rilasciare il Certificate of Sponsorship o a dare indicazioni sugli enti abilitati.

Per la **copertura assicurativa sanitaria** durante il soggiorno all'estero in Paesi fuori dall'Unione Europea (Extra-UE), non è sufficiente la copertura della Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute. **È necessario quindi sottoscrivere SEMPRE una assicurazione privata che sia valida nel Paese ospitante e per tutta la durata del periodo di mobilità** e verificare con congruo anticipo presso l'Ambasciata o il Consolato del paese ospitante per verificare quali siano le pratiche burocratiche da svolgere prima della partenza (ottenimento di visto, permesso di soggiorno, assistenza sanitaria, ecc.).

Per ulteriori informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria nei Paesi UE ex extra UE, nonché su come ottenere assistenza consultare la guida interattiva disponibile sul sito del Ministero della Salute
<https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp>.

Con l'iscrizione all'Unibas e per tutta la durata della permanenza all'estero, si beneficia automaticamente delle seguenti coperture assicurative:

- Assicurazione per responsabilità civile: include i rischi derivanti da responsabilità civile
- Assicurazione Infortuni Cumulativa connessa all'attività didattica/tirocinio che svolgerà il partecipante

I dettagli delle polizze citate e eventuali aggiornamenti sono pubblicate sul sito delle relazioni internazionali

<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9502261.html>. Per informazioni o in caso di necessità contattare l'Ufficio Forniture e Servizi (email: carmela.bisaccia@unibas.it).

Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a dotarsi di adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all'estero che copra, nella massima misura possibile, i rischi associati a forme di epidemia aventi caratteristiche di pandemia (es. COVID-19) durante il periodo di svolgimento della mobilità, secondo le modalità previste dal Paese ospitante: <https://www.salute.gov.it/portale/home.html>; https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_sanitaInternazionale.html, nonché un'assicurazione del



viaggio a fronte di cancellazioni o ritardi, compresi quelli dovuti ad eventuale emergenze pandemiche (es. Covid-19).

Prima della partenza lo studente dovrà consegnare all'Ufficio Mobilità Internazionale (outgoing@unibas.it) apposita dichiarazione, o copia dell'assicurazione stipulata, nella quale indicherà la compagnia assicurativa con la quale ha stipulato le polizze citate.

Per informazioni dettagliate <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html> (sezione prima della partenza).

I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nei paesi UE ed Extra-UE non potranno essere coperti dall'UNIBAS.

ART. 5 – ADEMPIMENTI VINCITORI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE (PRIMA/DURANTE/DOPO)

Per tutte le procedure connesse al bando, per la documentazione obbligatoria richiesta **prima, durante e dopo la mobilità** e per gli adempimenti **obbligatori** a cui si è tenuti, si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile dell'Ufficio Mobilità Internazionale Dott. Vittorio Rosa. L'ufficio di riferimento presso l'UNIBAS è l'Ufficio Mobilità Internazionale - Settore Relazioni Internazionali, Via dell'Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202157–202191, e-mail: mobint1@unibas.it).

ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante norme sul trattamento dei dati personali e del codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs n.196/2003 integrato e modificato dal D. Lgs n.101/2018), si informano i/le candidati/e che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Settore Relazioni Internazionali - Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n.2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il



Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unibas.it Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html> .

ART. 8 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

La documentazione, gli avvisi e tutte le informazioni che necessitano per la partecipazione alla mobilità Erasmus (prima, durante e dopo la mobilità), sono disponibili sul sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html> o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo.

Il partecipante è tenuto a prendere visione del bando, del [Regolamento](#) e di tutte le informazioni pubblicate sul sito.

È fatto obbligo allo studente utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica assegnata dal sistema informatico ESSE3 all'atto dell'immatricolazione. Tutti i soggetti coinvolti nei processi di mobilità utilizzeranno e **prenderanno in considerazione le sole richieste e comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica istituzionali e non privati.**



ART. 9 - ALLEGATI

Allegato I: LISTA SEDI CHE HANNO OSPITATO TIROCINANTI UNIBAS E NUOVE SEDI

Allegato II: ELENCO SITI WEB PER RICERCA TIROCINI

Allegato III: CERTIFICAZIONI AMMISSIBILI LINGUA

Allegato IV: LETTERA MOTIVAZIONALE PER L'ISCRIZIONE AL BANDO ERASMUS+
TRAINEESHIP

Allegato V: COMPANY AGREEMENT FORM

Allegato VI: CONTATTI